

18 SET. 2006

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni


PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 551 del 15 SET. 2006

Oggetto: Tribunale Bn Sentenza n. 143/03- Recupero somme Provincia di Benevento c/ Cioffo Francesco - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno Quindici del mese di Settembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine Nardone | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Pasquale Grimaldi | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso Ciervo | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio Forgione | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 6) Dott. Giorgio Carlo Nista | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo Petriella | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario Spatafora | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine Valentino | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
 IL PRESIDENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con sentenza Trib. Bn n.143/03 il sig. Cioffo Francesco veniva condannato al pagamento della somma di € 629,51 per spese di giudizio;

Con determina n. 627/06 si procedeva al conferimento di incarico per il recupero coattivo delle somme in premessa;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle


attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dalla Provincia di Benevento c/ Cioffo Francesco per il recupero somme e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 627/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 627/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso da Provincia di Benevento c/ Cioffo Francesco per recupero somme ;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 694 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 18 SET. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 18 SET. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 04 OTT. 2006
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Sergio MUOLLO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 04 OTT. 2006

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 04 OTT. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MUOLLO)

2x Copia per
 SETTORE AVVOCATURA il _____
 SETTORE _____ il _____
 SETTORE _____ il _____
 Revisori dei Conti 6991 il _____
 Nucleo di Valutazione TP.9.06 il _____

prot. n. Es 2546
 prot. n. 6.10.06
 prot. n. _____
 prot. n. _____

Conferenza Cap. prof.

SENTENZA CIVILE N. 143/2003



TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE

D.SSA GIULIANA GIULIANO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.2548/02, promossa con ricorso del 17-09-02 ;

DA

CIOFFO FRANCESCO, nato ad Aversa il 17-08-70, ivi elettivamente domiciliato alla via Ettore Corcioni n.114, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Laudante, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo.

OPPONENTE

CONTRO

ENTE PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Dirigente dell'Avvocatura, rappresentato e difeso dagli avv. ti Vincenzo Catalano e Candido Volpe, in virtù di determina n.310/01del 18-10-02 e di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Provinciale della Provincia di Benevento, alla via Calandra.

OPPOSTO

Le conclusioni sono state rassegnate all'udienza del 04-11-2002, il cui verbale deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.

n° 248/e C.m.

offetto:
opposizione a
ord. - Giudice

[Handwritten signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato in data 08-10-2002, Cioffo Francesco proponeva opposizione avverso la ordinanza ingiunzione n.22010 del 11-07-2002, emessa dalla Provincia di Benevento - Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio, notificata in data 15-07-2002, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 3.106.49, per le violazioni di cui al verbale n.797732D, redatto dagli Agenti della Polizia Stradale - Sezione di Benevento, chiedendone la revoca; a motivi della opposizione l'esponente eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto notificato per impossibilità di effettiva conoscenza dei fatti e delle contestazioni mosse, ai sensi del disposto di cui all'art. 18 L.689/81, nonché per mancanza di adeguata motivazione del provvedimento.

Con comparsa del 24-10-02, si costituiva l'Ente Provincia di Benevento, in persona del suo legale rapp.te p.t., chiedendo il rigetto della opposizione poiché improponibile, inammissibile, oltrechè infondata, con vittoria di spese del giudizio e con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.; in particolare, l'opponente deduceva che la violazione riscontrata dagli agenti della Polstrada, esplicanti funzioni di polizia giudiziaria, risultava evidente dagli atti prodotti ed impugnati da controparte; contestava, inoltre, la dedotta carenza di motivazione della ordinanza - ingiunzione, la quale, oltrechè riportarsi al verbale di contravvenzione, elevato nei confronti del Cioffo, quale proprietario e conducente dell'automezzo, indicava espressamente che, quest'ultimo, in violazione dell'art. 52 co.3 D.Leg.n.22/97, trasportava rifiuti non



pericolosi senza il prescritto formulario, come contestatogli dagli organi preposti all'accertamento, in base all'effettivo riscontro degli elementi oggettivi e soggettivi della infrazione, della imputabilità ed assenza di cause di giustificazione.

Istruita la causa, mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, la stessa, all'udienza del 04-11-2002, dopo la discussione orale, veniva decisa come da dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La opposizione non è fondata.

I motivi posti a base della opposizione risultano generici e privi di effetto riscontro in atti.

Invero dalla ordinanza - ingiunzione, allegata in atti, si evince che la stessa risulta particolarmente motivata e comprensibile, pur nella sinteticità che, comunemente, connota gli atti amministrativi.

Difatti, nel caso di specie, in cui la contestazione è stata effettuata nella immediatezza dei fatti dai verbalizzanti al Cioffo, proprietario e conducente dell'automezzo utilizzato per il trasporto irregolare del materiale, la motivazione della ordinanza poteva essere anche più sintetica e meno motivata, atteso che il contravventore risultava già edotto delle violazioni di legge riscontrate ed attestate nel verbale redatto dalla Polstrada.

Ciononostante, la ordinanza - ingiunzione impugnata risulta, di contro, compiutamente esplicitante tutte le circostanze di fatto e di diritto su cui risulta fondata.

Difatti, come si evince dal testo dell'impugnato provvedimento, allegato



in copia agli atti, in esso risultano espressamente richiamati gli estremi del verbale di contravvenzione, nonché la norma di legge e la prescrizione, ivi contenuta, risultata violata.

Inoltre, nel provvedimento in questione, risulta esplicitata la evidenza della contestazione, riscontrata in flagranza, nonché la infondatezza degli elementi addotti dal contravventore negli scritti difensivi.

Da quanto suesposto emerge, pertanto, che la opposizione avverso la ordinanza - ingiunzione, congruamente ed adeguatamente motivata, nonostante la avvenuta contestazione della contravvenzione nella immediatezza dei fatti al ricorrente, proprietario e conducente dell'automezzo utilizzato per il trasporto irregolare, non appare affatto censurabile rispetto ai profilati motivi di ricorso.

Alla luce di tali considerazioni la ingiunzione opposta va, quindi, confermata.

La condanna alle spese del giudizio consegue alla totale soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione di cui in narrativa, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede :

- 1) Rigetla la opposizione proposta con ricorso notificato in data 08-10-2002 da Cioffo Francesco avverso la ordinanza ingiunzione n.22010 del 11-07-2002, emessa dalla Provincia di Benevento - Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio, notificata in data 15-07-2002, e, per l'effetto, convalida la impugnata ordinanza - ingiunzione.



in copia agli atti, in esso risultano espressamente richiamati gli estremi del verbale di contravvenzione, nonché la norma di legge e la prescrizione, ivi contenuta, risultata violata.

Inoltre, nel provvedimento in questione, risulta esplicitata la evidenza della contestazione, riscontrata in flagranza, nonché la infondatezza degli elementi addotti dal contravventore negli scritti difensivi.

Da quanto suesposto emerge, pertanto, che la opposizione avverso la ordinanza - ingiunzione, congruamente ed adeguatamente motivata, nonostante la avvenuta contestazione della contravvenzione nella immediatezza dei fatti al ricorrente, proprietario e conducente dell'automezzo utilizzato per il trasporto irregolare, non appare affatto censurabile rispetto ai profilati motivi di ricorso.

Alla luce di tali considerazioni la ingiunzione opposta va, quindi, confermata.

La condanna alle spese del giudizio consegue alla totale soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione di cui in narrativa, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede :

- 1) Rigetta la opposizione proposta con ricorso notificato in data 08-10-2002 da Cioffo Francesco avverso la ordinanza ingiunzione n.22010 del 11-07-2002, emessa dalla Provincia di Benevento - Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio, notificata in data 15-07-2002, e, per l'effetto, convalida la impugnata ordinanza - ingiunzione.




2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, complessivamente liquidate in Euro 629.51, di cui Euro 74.15 per spese, Euro 203.06 per diritti ed Euro 352.30 per onorario di avvocato, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e c.p.A. come per legge.

~~in quanto a...~~

BENEVENTO 04-11-2002

IL GIUDICE

(D.ssa Giuliana Giuliano)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 22 GEN. 2003

Il Funzionario di Cancelleria
(Dr. A. ...)

ATTO DI PRECETTO

Per: la Provincia di Benevento, in persona del Dirigente dell'Avvocatura Provinciale Avv. Vincenzo Catalano, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Catalano e Candido Volpe, elettivamente domiciliati presso gli Uffici dell'Ente, Via Calandra 2° piano Benevento, giusto mandato a margine del presente atto in virtù di determina n°432 del 10.09.2003

PROVINCIA DI BENEVENTO

Il sottoscritto Avv. Vincenzo Catalano quale Dirigente del Settore Legale della Prov. di BN in esecuzione di delibera di G.P. n. 628/99 e della determina n. 432 Del 10.9.03 conferisce mandato di rappresentante e difensore della Provincia di Benevento a se medesimo ed all'Avvocato Candido Volpe, dipendenti della Avvocatura Provinciale nella presente procedura ed eventuali giudizi di appello. Elegge, a tal fine domicilio presso la sede dell'Avvocatura Prov.le di Benevento Via Calandra

premessso

-che il Tribunale di Benevento, con sentenza n°143/03 del 04.11.2002, rigettava la domanda proposta dal Sig. Cioffo Francesco nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e condannava lo stesso Cioffo Francesco al pagamento delle spese di giudizio, che liquidava in complessivi € 629,51, di cui € 74,15 per spese, € 203,06 per diritti ed € 352,30 onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge

-che tale menzionata sentenza viene notificata contestualmente al presente atto;


-che sinora nessun pagamento è stato eseguito dal debitore;

-che l'esponente intende agire esecutivamente;

INTIMA E FA PRECETTO

al Sig. Cioffo Francesco, residente in Carinaro (CE) alla Via Dante Alighieri n°11, di dare e pagare, nel termine di 10 gg. dalla notifica del presente atto, le seguenti somme, con avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata ai sensi di legge:

spese liquidate in sentenza € 74,15




Benevento li 25.11.03
Il Dirigente
della Avvocatura Prov.le
Avv. Vincenzo CATALANO




diritti ed onorari liquidati in sentenza		555,36
avv.dep.sent.		7,75
posizione e archivio		30,99
disamina		7,75
autentica firma		7,75
redazione atto di precetto		30,99
esame dispositivo sentenza		7,75
esame integrale sentenza		15,49
accesso uffici		7,75
ritiro fascicolo		7,75
richiesta appos. formula esec. alla sent.		7,75
richiesta copie in forma esec. della sent.		7,75
accesso uffici		7,75
disamina titolo esecutivo		7,75
rilascio copie		7,75
richiesta notifica precetto e titoli		7,75
costo detta (spese di notifica)	7,75	
ritiro atti		7,75
esame notifica		7,75
consultazione cliente		30,99
corrispondenza informativa		30,99
fascicolazione		7,75
datt. coll.		4,65
redazione nota spesa		15,49
<u>rimborso forfettario 10%</u>		<u>83,12</u>
TOTALE, salvo errori ed omissioni	81,90	914,32

e così per complessivi € 996,22, oltre interessi come per legge
dalla maturazione dei diritti fino all'effettivo
soddisfacimento, spese e competenze successive ed occorrente.

Benevento, li 25.10.2003


Avv. Vincenzo Catalano


Avv. Candido Volpe